

STUDIO LEGALE
AVV. ESTERDONATELLA LONGO
AVV. IDA MENDICINO
Tel. e fax n. 0984.1810338
Pec: ida.mendicino@avvaticosenza.it
esterdonatella.longo@avvaticosenza.it
E-mail: studiolongomendicino@tiscali.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA DI FIRENZE

RICORSO
CON ISTANZA CAUTELARE

PER

la dott.ssa **Paola MARTINI**, nata a La Spezia il 21.06.1974 e residente in Reggello alla via del Lastrone n. 10, C.F. MRTPLA74H61E463I, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Esterdonatella Longo, C.F. LNGSRD61R51D086N, PEC esterdonatella.longo@avvaticosenza.it e Ida Mendicino, C.F. MNDDIA66H49D086U, PEC ida.mendicino@avvaticosenza.it, fax n. 0984.1810338, presso lo studio delle quali, in Cosenza alla via Nicola Serra n. 62, è elettivamente domiciliata; **- RICORRENTE -**

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;
-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;

- RESISTENTI-

E NEI CONFRONTI DELLA

dott.ssa **Marella Amorini**, nata il 24/10/1991 a Pisa, residente a San Miniato (PI) nella via Poggio ai Frati, 26 n (CAP 56024) C.F. MRNMLL91R64G702Z; **- CONTROINTERESSATA-**

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI,

- del **D.D.G. del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 18.07.2018, prot. 0001114** con il quale l'Amministrazione scolastica, relativamente al Concorso per il reclutamento di personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia indetto con D.D.G. n. 107/2016, ha decretato che *“La candidata Paola Martini, nata il 21/06/1974 a La Spezia, per i motivi specificati in premessa, è esclusa dal suindicato concorso relativo alla classe di concorso Sostegno Primaria, per difetto del titolo di accesso. Conseguentemente le prove sostenute dalla candidata sono annullate”*;
- nonché della **Graduatoria di merito per la classe di concorso Sostegno Primaria (ADEE)** - pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con decreto Prot. MIUR.AOODRTO 00013 del 14.07.2017 - nella parte in cui essa non contempla il nominativo e la posizione della ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici nonché degli atti applicativi e consequenziali, ancorché sconosciuti.

FATTO

La dott.ssa Martini è una docente precaria, abilitata alla professione di docente per la scuola Primaria in virtù del diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ed in possesso della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola Primaria, conseguita il 22.12.2015 presso l'Università degli Studi di Firenze.

La stessa avendo maturato l'interesse a partecipare alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 107/2016 e non consentendole il sistema informatico del MIUR di inviare la domanda di partecipazione al concorso

per via telematica, procedeva ad inviarla in modalità cartacea, per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R.

La ricorrente aderiva, poi, al ricorso al TAR Lazio, R.G.n. 4409/2016, ed all'appello cautelare al Consiglio di Stato R.G. n. 5036/2016, per la declaratoria, e conseguente annullamento, dell'illegittimità del bando di concorso nella parte in cui era previsto che la domanda di partecipazione al concorso potesse essere formulata esclusivamente attraverso l'uso del sistema informatico gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per violazione degli art. 3, 51 e 97 della Costituzione e, dunque, avverso una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico congegnato in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

A seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2994/2016, l'odierna ricorrente veniva ammessa a partecipare con riserva alle prove suppletive per i posti di sostegno nella scuola primaria, prove che la stessa superava con la votazione di 64,5 (punti 28,5 prova scritta+punti 36 prova orale), collocandosi, con il detto punteggio, fra i vincitori del concorso.

Inopinatamente, però, l'Amministrazione scolastica avviava nei suoi confronti un procedimento di esclusione dalla partecipazione al concorso docenti, conclusosi con il provvedimento impugnato, “per difetto del titolo di accesso” non avendo ella, si legge nelle motivazioni, “impugnato il bando nella parte in cui esclude la partecipazione ai candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico e che, quindi, permane la circostanza che il titolo di accesso dichiarato in domanda non risulta idoneo alla partecipazione”.

IL BANDO DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI

PERSONALE DOCENTE PER I POSTI DI SOSTEGNO DI CUI AL D.D.G. N. 107/2016, al quale la ricorrente ha aderito, PERÒ, NON PREVEDEVA DETTA ESCLUSIONE e l'Amministrazione scolastica ha erroneamente fatto riferimento all'esclusione, invece, inserita nel Bando di concorso relativo ai posti comuni nella scuola Primaria di cui al D.D.G. n. 105/2016.

Il procedimento di esclusione avviato nei confronti della ricorrente e conclusosi con l'annullamento delle sue prove concorsuali si è basato, pertanto, su un presupposto errato ed è palesemente illegittimo.

*

Ma anche ove si volesse aver riguardo alla previsione di esclusione contenuta nel bando **per i posti comuni della scuola primaria** da ultimo citato, occorre precisare che **detta clausola è stata annullata, con efficacia *erga omnes*, dal Consiglio di Stato**, difatti, il diploma magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è un titolo abilitante per l'insegnamento nelle classi concorsuali Infanzia e Primaria e, in quanto tale, valido per l'ammissione alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, per come statuito dal Consiglio di Stato con numerose sentenze, anche recentissime, a mente delle quali “ *Risulta, di conseguenza, ormai non più esistente (...) la clausola del bando che dispone la non ammissione alla procedura concorsuale dei soggetti in possesso di diploma linguistico conseguito al termine dei corsi sperimentali attivati presso gli istituti magistrali*” (ex plurimis CdS - Sent. nn. 3374/2018, 3375/2018, 3376/2018 e 5597/2018).

L'esclusione della ricorrente si appalesa, pertanto, illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS COSTITUITA DAL BANDO DEL CONCORSO (DDG n.107/2016). ECCESSO DI POTERE: TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

L'Amministrazione scolastica, con il provvedimento impugnato, ha illegittimamente escluso la dott.ssa Martini dalla procedura concorsuale - nella quale, per come detto, ella è risultata vincitrice - "*per difetto del titolo di accesso*", per non aver ella impugnato il bando nella parte in cui avrebbe previsto l'esclusione ai candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico in un contesto nel quale, invece, il bando di concorso per il reclutamento di personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia di cui al d.d.g. n. 107/2016, di riferimento per la ricorrente, non prevedeva detta esclusione.

Giammai, dunque, la ricorrente avrebbe legittimamente potuto impugnare il bando del concorso, al quale ha aderito, per come richiesto dall'Amministrazione scolastica, per censurare una previsione inesistente.

L'Amministrazione scolastica ha, dunque, marchianamente errato allorquando ha fondato l'illegittimo provvedimento, che con il presente atto si impugna, sulla previsione di esclusione dalla partecipazione al concorso dei docenti in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico contenuta nel Bando di concorso relativo ai posti comuni nella scuola Primaria di cui al D.D.G. n. 105/2016, diverso da quello al quale ha aderito la prof.ssa Martini, sopra specificamente indicato.

Il procedimento di esclusione avviato nei confronti della ricorrente e conclusosi con l'annullamento delle sue prove concorsuali si è basato,

pertanto, su un presupposto di fatto errato ed è palesemente illegittimo.

- II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 278, 279 E 402, COMMA 1, LETT. A) E B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 10 MARZO 1997; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 31 MAGGIO 1974 N. 419; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 COMMA 7, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 23 LUGLIO 1998 N. 323; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 25.03.2015; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ MANIFESTA; PERPLESSITÀ, ABNORMITÀ; SVIAMENTO.

Senza rinunciare al motivo di impugnativa sopra svolto, volendo aver riguardo al bando del concorso a posti e cattedre per il personale docente bandito con il D.D.G. 105/2016 - al quale parebbe che l'Amministrazione Scolastica abbia fatto riferimento - non può sottacersi che anche la previsione che ha escluso, per i posti comuni della scuola Primaria e Infanzia, i candidati in possesso del diploma di sperimentazione linguistica, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 (ex art. 4 D.P.R. n. 419 del 1974) – diversa, per come detto, dal bando di concorso al quale ha partecipato la ricorrente, per il

reclutamento di personale docente per i posti di sostegno della scuola Primaria e Infanzia, di cui al D.D.G. n. 107/2016, che non prevedeva detta esclusione - **è stata dichiarata illegittima** in quanto emanata in aperta violazione della normativa che disciplina la validità dei diplomi magistrali a conclusione dei corsi di studio sperimentali ad indirizzo linguistico.

Tale normativa, invero, riconosce espressamente a tale tipologia di diploma magistrale valore abilitante all'insegnamento.

Nel diploma magistrale ad indirizzo linguistico, infatti, si fa espresso richiamo all'**art. 4 del D.P.R. n. 419 del 1974** - norma che ha introdotto nel nostro ordinamento la **sperimentazione scolastica** (le cui disposizioni sono state successivamente trasfuse nel **D. Lgs n. 297 del 1994**, nonché recepite da decreti e circolari ministeriali ed interministeriali) - rubricato "*Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali*", che espressamente prevede: "***Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione***".

I corsi sperimentali dell'Istituto Magistrale vennero autorizzati con l'emanazione della **Circolare Ministeriale n. 27 dell'11 febbraio 1991**, al fine di rispondere ad una vasta domanda dell'utenza per l'indirizzo linguistico e di introdurre nell'ordinamento anche l'offerta di questo tipo di scuola. Quest'ultimo si caratterizza in particolare con un profilo curricolare ben "spendibile" in prospettiva anche sul mercato europeo, in quanto coerente con gli analoghi percorsi culturali e formativi in atto presso i più importanti Paesi della CEE. A tal fine negli istituti magistrali la sperimentazione riguardò l'introduzione di due indirizzi, socio-psico-

pedagogico e linguistico, in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare nel cui ordinamento didattico era compreso l'insegnamento della lingua straniera nonché della formazione anche universitaria dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia.

La sperimentazione prese, dunque, il via a partire dall'anno scolastico 1991/1992 ai sensi della normativa suddetta.

Non è chi non veda come l'art 3, comma 2, lett. a) e b) del DDG n. 105 del 2016 si sia posto in aperto contrasto con il dettato di legge che prevede espressamente che i corsi di studio sperimentali autorizzati dal competente Ministero e, quindi, anche quello linguistico svolto presso gli Istituti magistrali sono “corrispondenti” a quelli tradizionali secondo criteri fissati dallo stesso Ministero.

Senza considerare, poi, che nella fattispecie non vi può essere alcun dubbio sul **valore abilitante del titolo esibito dalla ricorrente** che, a prescindere da ogni specificazione di forma, è stato **rilasciato al termine di un corso di studi sperimentale espressamente autorizzato dal Ministero**.

L'illegittima esclusione di cui al bando di cui al DDG 105/2016 ed alla quale è stata anche informata l'illegittima esclusione censurata con il presente atto, inoltre, confligge espressamente anche con il **D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico** delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all'art. 279 (applicabile al caso di specie Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 7550/2009) riconosce “ *piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza*

la sperimentazione”.

L’art. **402, del medesimo testo unico, al comma 1**, assegna piena validità ai fini dell’accesso all’insegnamento nella scuola elementare e materna al *"diploma conseguito presso gli istituti magistrali"* senza ulteriori specificazioni, così ricomprendendo nella dizione utilizzata anche quei diplomi di maturità linguistica conseguiti presso gli Istituti magistrali nell’ambito delle classi interessate dalla **sperimentazione didattica**, contemplata e disciplinata dagli artt. 276 e ss. del D. Lgs. n. 297/1994 (poi abrogati ex DPR 8.3.1999 n.275) e in particolare dall'art. 278 e dall'art. 219 che attribuiva piena validità a tali studi *"secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"*.

In linea con le citate disposizioni, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali ad indirizzo linguistico conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, il **Decreto Interministeriale n. 175 del 10 marzo 1997** (che ha soppresso i corsi di studio sperimentali nella scuola magistrale, prevedendone la continuazione ad esaurimento) - denominato *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare"* – peraltro espressamente richiamato dal Bando di concorso DDG 105/2016, all’**art. 2, comma 1**, prevede che: *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante*

nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.

In ordine al valore abilitante del diploma magistrale ad indirizzo linguistico è intervenuto, poi, il **DPR n. 323 del 1998** avente ad oggetto il "*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425*", il quale, **all'art. 15, comma 7,** prevede che **“I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.**

D'altronde anche il **CCNL mobilità del 29.02.2012** sancisce che: *“Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10.03.1997”.*

A conferma dell’assetto normativo sopra delineato, infine, è stato pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014** (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il **ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013** (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale sperimentale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.** Secondo la sezione consultiva del Consiglio di

Stato, invero, "[...] il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (**Consiglio di Stato, Seconda sezione, n. 3813/2013**).

*

Sulla piena validità dei diplomi magistrali sperimentali ad indirizzo linguistico, conseguiti presso l'Istituto magistrale ai fini dell'ammissione al concorso per l'insegnamento nella scuola Primaria e dell'Infanzia sussiste inoltre, **un indirizzo giurisprudenziale pienamente consolidato**, inaugurato dalla pronuncia del **Consiglio di Stato la n. 2172/2002**, sezione VI giurisdizionale.

Con tale sentenza il **Consiglio di Stato** si è espresso contro l'Amministrazione scolastica per aver escluso un docente dalla partecipazione al concorso per titoli ed esami, disposta sulla considerazione ostativa della mancanza del possesso del titolo di studio, in quanto il diploma presentato con la domanda di partecipazione era stato rilasciato dall'istituto magistrale al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico. Il Consiglio di Stato ha ritenuto valido il titolo «maturità linguistica» per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che «il diploma di maturità linguistica, non priva

il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa di più, senza modificarne la tipologia originaria» (Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale n.1769/2003).

Successivamente il **Consiglio di Stato** ha ribadito che *“”Ai fini dell’ammissione al concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e, quindi dell’accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il diploma rilasciato da un istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico (in forza dell’art. 278 D.L.gs n. 297 del 1994), deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale”* (Consiglio di Stato, sez. VI, n. **3917/2008**).

Tanto in conformità al granitico orientamento della Giurisprudenza amministrativa secondo cui la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria.

Ancora il Consiglio di Stato, sezione VI, con sent. n. **7550/2009**, ha quindi sottolineato come *“In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto Magistrale Statale (linguistico e pedagogico) volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte coincidenti, rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma*

magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine del corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici".

La VI Sez. del Consiglio di Stato, con la pronuncia **n. 4723/2014**, ha ribadito in via definitiva la validità del titolo in questione, affermando un importante principio e cioè che, a prescindere dall'interpretazione del bando, il **titolo *sub judice* è valido**, con ciò sgombrando definitivamente il campo da ogni equivoco e soprattutto da qualsiasi diversa interpretazione.

Sulla questione si è ripetutamente pronunciato anche il TAR Lazio, che, con le sentenze nn. 1301, 3463, 4198, 8724 del 2014 e nn. 3416, 10102, 10103, 10601 e 14337 del 2015, ha sancito l'illegittimità dei bandi che non hanno consentito la partecipazione alle procedure concorsuali dei docenti in possesso del diploma magistrale indirizzo linguistico, con conseguente annullamento della nota Miur prot. 3123 del 14.11.2012 interpretativa della C.M. n. 29 del 04.02.1991, in quanto "Il Collegio ritiene che i ricorso sia da accogliere in conformità con i precedenti del Giudice d'appello, da cui non vi è motivo per discostarsi (C.d.S., Sezione VI, n. 4723/2014 del 17.09.2014, ed anche T.A.R. Lazio, questa stessa Sezione, n. 3416/2015 del 27.02.2015). Seguendo il ragionamento del Supremo Consesso di Giustizia amministrativa, "la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275), come "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture", è stata **autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua**

straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie". Pertanto, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale frequentato dalla ricorrente non erano, in parte, coincidenti - il Collegio ritiene che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale oggetto della impugnata esclusione" (così ex multis Tar Lazio 7/07/2015, n. 9048).

Negli stessi sensi le decisioni del **Tar Campania** nn. 3386/2013, 3399/2013, 4096/2013, 4097/2013, il **Tar Abruzzo** con la **sentenza n. 1051 del 2013** e la **sentenza n. 265/2015** est. Dott. Di Nazzaro, secondo cui “E’ da ritenere valido il diploma linguistico quinquennale, conseguito presso un istituto magistrale, nell’ambito della sperimentazione (artt.278-279, d.lgs. n. 297/1994), nonché equiparabile al diploma magistrale di pari durata, contenendo il titolo “qualcosa in più senza modificarne la tipologia”.

*

III - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,4,51,97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO

***DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER
ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ
MANIFESTA; PERPLESSITÀ, ABNORMITÀ; SVIAMENTO.***

Senza rinunciare ai motivi sopra addotti, non ci si può esimere dal rilevare la palese infondatezza della motivazione addotta dal MIUR, nel corso degli anni, per negare validità al Diploma linguistico Sperimentale incentrata sulla asserita mancanza, nell'indirizzo, di alcuni esami e discipline. Del pari non può essere ritenuto convincente l'assunto secondo il quale il diploma di maturità magistrale sperimentale linguistico sarebbe equiparabile a tutti gli effetti al diploma di "maturità magistrale", essendo irrazionale ipotizzare che la frequentazione di un corso "sperimentale" fosse parificata al corso ordinamentale atteso che, in tal caso, la stessa istituzione del corso sarebbe stata priva di utilità e significato.

Come si evince dalla lettura dell'art. 3, comma 2, lett. a) e b), del bando di cui al DDG n.105/2016 (posto comune), al quale è stato evidentemente informato l'illegittimo provvedimento impugnato, l'esclusione dal concorso è stata disposta in ragione della circostanza che il diploma di maturità di sperimentazione linguistica in possesso della candidata, secondo il MIUR, sarebbe privo della dicitura "maturità magistrale", non prevedendo il piano di studio *"le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio"*.

Tale assunto è, però, palesemente errato, in quanto **introduce dei presupposti ulteriori per la validità del titolo di maturità magistrale, non previsti dalla normativa di riferimento.** Come già evidenziato, il

D.Lgs n. 297/1994, all'articolo 402, assegna piena validità ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola elementare e materna al ***“diploma conseguito presso gli “Istituti Magistrali” senza ulteriori specificazioni***. Non vi è alcun dubbio quindi che la norma si riferisca anche al diploma di maturità linguistica conseguito presso gli Istituti Magistrali nell'ambito delle classi interessate dalla sperimentazione contemplata e disciplinata dagli articoli 276 e seguenti del decreto suddetto.

In particolare l'articolo 278 e l'articolo 219 del D.Lgs citato hanno **attribuito piena validità a tali studi “secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del ministero della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”**.

E' dunque evidente che **non sussistono ragioni normative per distinguere il titolo di “maturità magistrale” dal diploma di maturità magistrale, sperimentale, linguistico, conseguito dai ricorrenti ex art. 4 D.P.R. 31.305.1974 n. 419.**

Sull'argomento, difatti, è già, più volte intervenuto il **CONSIGLIO DI STATO VI Sezione**, che con la richiamata sentenza **n. 7550/2009**, ha affermato che **tale diploma “a prescindere (..) dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici”**.

Per i giudici del Consiglio di Stato, infatti, **la sperimentazione linguistica era attuata dall'Istituto magistrale in vista del nuovo assetto della scuola primaria nel cui ordinamento è adesso previsto l'insegnamento della lingua inglese**, tanto è che, proseguono i giudici, **entrambi i corsi sperimentali, quello a indirizzo pedagogico e ad indirizzo linguistico**, tenuti in contemporanea dal medesimo istituto, **sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità d'accesso, a conclusione del I ciclo, a tutte le facoltà universitarie.**

*

Infine, e per mero tuziorismo difensivo, valga anche aggiungere che il DDG 105/2016 oltre ad essere affetto da evidente illegittimità per violazione di legge, è pure viziato da eccesso di potere sotto il sintomatico profilo della **contraddittorietà** atteso che **con nota prot. n. 2870/2012 il MIUR ha confermato la piena validità del titolo magistrale rilasciato nell'ambito del corso sperimentale linguistico sulla considerazione che “ (..) il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con sentenza n. 2172/2002 ha ritenuto valido il titolo maturità linguistica per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che <<il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall' istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria>>”.**

*

Alla luce delle considerazioni svolte e delle recenti pronunce giurisprudenziali emerge con tutta evidenza che il diploma magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisce un titolo abilitante *ex lege* per accedere all'insegnamento e quindi al concorso pubblico, idoneo all'insegnamento, dal momento che

non muta la natura del titolo magistrale, ma lo arricchisce con una maggiore conoscenza delle lingue.

L'esclusione dal concorso a posti a cattedre da parte del MIUR è, inoltre, altamente lesivo del diritto costituzionale dei docenti precari, di partecipare in condizioni di parità al percorso per accedere al pubblico impiego ai sensi degli artt. **51, 3, e 97 della Cost.**; diritto garantito, altresì, dall'art. **21 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo** secondo cui: *“ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese”*.

*

IV- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL’AFFIDAMENTO E DELLE CLAUSOLE GENERALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI.

L'esclusione dalla partecipazione al concorso si pone, inoltre, in contrasto anche con il **principio di tutela dell'affidamento e della buona fede dei candidati**, che hanno frequentato l'Istituto magistrale linguistico confidando nella equiparazione dei titoli di studio riconosciuta dalle disposizioni richiamate, in quanto non tiene in alcun conto l'affidamento dagli stessi riposto sulla validità del titolo.

Detta esclusione si pone, poi, per altro verso, anche in contrasto anche con i **principi di correttezza e buona fede** in quanto non consentirebbe di partecipare alla procedura concorsuale a chi ha conseguito il “*diploma magistrale ad indirizzo linguistico*”, nonostante tale titolo di studio sia perfettamente equiparabile ed equiparato al “*diploma di maturità magistrale*” anche ex **art. 4 D.P.R. 31.05.1974 n. 419**, pregiudicando così immotivatamente pure il “*pubblico interesse che alla procedura*

selettiva partecipi il più elevato numero di concorrenti” (così: Cons. St. n. 6410 dell’1 ottobre 2004 e in senso conforme: Cons. St. IV Sez. 21 giugno 1988 n. 540, e VI Sez. 5 ottobre 1993 n. 703, Cons. Stato, V Sez., 2 dicembre 2002 n. 6606, 23 novembre 1993 n. 1203, e CSI. 3 novembre 1999 n. 590, TAR Lombardia n. 962 dell’ 8 aprile 2003, e Tar Calabria n. 908 del 4 luglio 2003, per cui “Le disposizioni del bando di concorso vanno interpretate nel senso conforme alla loro ragion d'essere, escludendo, peraltro, in caso di eventuali dubbi, soluzioni interpretative che comporterebbero un restringimento della platea dei concorrenti ed oneri inutilmente vessatori che contrasterebbero, oltre che col principio di buona fede, anche con l'interesse pubblico della stessa Amministrazione a orientare la scelta nell' ambito di una platea più ampia di concorrenti”).

Risulta, dunque, di palmare evidenza l’illegittimità del provvedimento impugnato posto che “Nell'ambito del rapporto che si instaura fra il candidato al concorso pubblico e l'amministrazione, quest'ultima è tenuta ad osservare, oltre le norme ed i principi di legittimità che riguardano gli atti, le clausole generali di correttezza e buona fede che investono il comportamento complessivo e l'uso del potere esercitato nelle operazioni concorsuali” (così: Consiglio Stato, sez. VI, 26 settembre 2003, n. 5495, cfr. inoltre sul punto: T.A.R. Emilia Romagna Parma, 17 dicembre 2001, n. 1033, T.A.R. Abruzzo Pescara, 13 gennaio 1999, n. 4, T.A.R. Marche, 9 maggio 2002, n. 372, T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 13 gennaio 2001, n. 30, T.A.R. Marche, 9 giugno 2001, n. 740, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 31 maggio 2001, n. 318, e Tar Lazio, Latina n. 7 del 17 gennaio 2003, per cui “le clausole del bando di concorso per la copertura di posti della Pubblica amministrazione, vanno interpretate tenendo conto delle

ragioni dell' affidamento a tutela della buona fede degli interessati”).

V-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA INCARDINATI NELL'ARTICOLO 3 DELLA COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO.

L'evidenziata necessaria ammissione alla procedura concorsuale dei candidati in possesso del diploma magistrale ad indirizzo linguistico rappresenta, inoltre, una **diretta applicazione del principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 della Cost.**, il quale «*esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina ... ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul "perché" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo*» (così *ex pluribus* Corte costituzionale, Sent., 24-10-2014, n. 241).

Ne consegue che i provvedimenti impugnati risultano viziati anche per **violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza** considerato che l'**esclusione** dalla procedura della ricorrente, in quanto in possesso del “*diploma magistrale ad indirizzo linguistico*”, trasmoda in una irragionevole ed ingiustificata diversificazione di situazioni sostanzialmente uguali, considerato che tale titolo è perfettamente equiparabile ed equiparato al “*diploma di maturità magistrale*”, **intaccando e ledendo quei parametri costituzionali costituiti dal principio di eguaglianza e di imparzialità.**

Il principio di ragionevolezza impone infatti al Giudice di **individuare una ragione capace di giustificare il diverso trattamento operato nei confronti della ricorrente rispetto agli altri diplomati magistrali**, ed in mancanza, **di annullare il provvedimento impugnato**.

*

VI-VIOLAZIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5388/2016, N. 1482/2017, N. 3374/2018, N. 3375/2018, N. 3376/2018 e N.5597/2018.

Il provvedimento gravato è, comunque, illegittimo considerato anche il giudicato nascente dalle sentenze del Consiglio di Stato che ha annullato, con efficacia erga omnes, la clausola di sbarramento del bando di concorso relativo ai posti comuni nella scuola Primaria, D.D.G. n. 105/2016, che all'art. 3, comma 2, del suddetto decreto, disponeva: *“E', altresì, ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997:*

a) per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio”.

Negli stessi sensi la sentenza n. 5597 pubblicata oggi, 1 ottobre 2018, con la quale il Consiglio di Stato non solo ha riformato ulteriormente che il

diploma magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è **titolo abilitante per l'insegnamento nelle classi concorsuali Infanzia e Primaria e, in quanto tale, valido per l'ammissione alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti** - risultando "*....di conseguenza, ormai non più esistente (...) la clausola del bando che dispone la non ammissione alla procedura concorsuale dei soggetti in possesso di diploma linguistico conseguito al termine dei corsi sperimentali attivati presso gli istituti magistrali*" (ex multis CdS - Sent. nn. 3374/2018, 3375/2018, 3376/2018) – ma ha chiarito che l'eliminazione dell'atto stesso dal mondo giuridico avviene con efficacia "erga omnes" e non limitatamente ai soggetti che si sono costituiti nella controversia che ha portato all'annullamento giudiziale suddetto.

Con la conseguenza che la prof.ssa Martini, la quale ha aderito ad un bando che non prevedeva l'esclusione dei candidati in possesso di diploma linguistico conseguito al termine dei corsi sperimentali attivati presso gli istituti magistrali, qualora detta preclusione fosse stata vigente o fosse stata applicabile alla sua posizione, il disposto di cui al bando di cui al D.D.G. n. 105/2016 - per posto comune, beneficerebbe, comunque, dell'intervenuto annullamento giudiziale.

CIRCOSTANZA CHE RENDE, DUNQUE, ASSOLUTAMENTE ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE IMPUGNATO, FONDATA PROPRIO SULLA PRETESA MANCATA IMPUGNATIVA DEL BANDO DEL CONCORSO "nella parte in cui esclude la partecipazione ai candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico".

SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30 C.P.A.

I vizi sopra lamentati sono tali da imporre la censura dei provvedimenti impugnati. Tuttavia, non può non ulteriormente rilevarsi che l'Amministrazione resistente ha, con il proprio comportamento, cagionato un danno ingiusto alla ricorrente avendola esclusa dalla possibilità di instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero. L'eccellentissimo Giudicante potrà, a buon diritto, prendere in considerazione l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ex art. 34 c.p.a., disponendo, altresì, misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.. La lesione, conseguente all'illegittimo comportamento che sarà giudizialmente accertato, rende, infatti, giuridicamente plausibile l'inserimento, con riserva, della ricorrente nella graduatoria di interesse nella richiamata procedura concorsuale essendo integrati, nella fattispecie, i presupposti richiesti per il “*risarcimento in forma specifica*”:

- 1) **l'illegittimità del Decreto impugnato** e degli atti consequenziali; 2) **l'evento dannoso**, cristallizzato nella perdita della possibilità di instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero; 3) **l'elemento soggettivo della colpa**, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità.

Ne consegue che, in ragione di tali violazioni, il MIUR è incorso in responsabilità esponendosi al relativo risarcimento del danno, in favore della ricorrente poiché ella ha subito la lesione del proprio diritto.

Ed a tal proposito non può sottacersi di come sia assolutamente irrilevante, ai fini che ci occupano, l'individuazione della natura giuridica di tale responsabilità dell'Amministrazione - se contrattuale, extracontrattuale o da “contratto sociale qualificato” (c.d. “*tertium genus*”, che viene integrata

anche da atti o fatti atipici, ai sensi dell'art. 1174 c.c., e nasce da norme di portata generale, clausole di funzionamento del sistema, quali i principi generali, la buona fede e la correttezza) - alla luce della recente elaborazione giurisprudenziale secondo la quale, ai fini del riconoscimento del conseguente risarcimento dei danni, necessita la sussistenza di tutti gli elementi sopra indicati; ravvisati, per come detto, nella fattispecie che ci occupa.

In subordine, si chiede, dunque, che il danno subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica, con la condanna delle Amministrazioni resistenti ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito per la classe di concorso Sostegno Primaria (AD00) della procedura concorsuale bandita con il D.D.G. del MIUR n. 107/2016.

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI,

Sussistono i presupposti previsti dalla legge per l'emanazione di un provvedimento cautelare. Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso. Quanto al *periculum in mora*, appare di palmare evidenza che il mancato ed immediato annullamento del decreto di esclusione della ricorrente con conseguente suo inserimento, con riserva, nella graduatoria di merito per la classe di concorso Sostegno Primaria (AD00) della procedura concorsuale bandita con il **D.D.G. del MIUR n. 107/2016**, cagionerebbe alla ricorrente un grave ed irreparabile pregiudizio poiché in assenza di un provvedimento cautelare la stessa non potrà partecipare alle dispende immissioni in ruolo.

Invero, la sussistenza di un pericolo di danno imminente ed irreparabile è resa evidente dalla constatazione che il mancato inserimento della

ricorrente, con riserva, nella graduatoria di che trattasi, è idonea a determinare una situazione di irreversibilità non sanabile da un riconoscimento giudiziale successivo all'attribuzione dei posti vacanti ai vincitori del concorso, poiché dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrente, una ingiusta preclusione ad essere individuata quale destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato per i posti ora disponibili che verranno illegittimamente attribuiti ad altri.

Per i suesposti motivi, e con esplicita riserva di più ampiamente argomentare e dedurre,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DELLA TOSCANA, disattese e respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni,

IN VIA PRELIMINARE:

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed all'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di inserire la ricorrente, con riserva, nella graduatoria di merito per la classe di concorso Sostegno Primaria (AD00), conclusiva della procedura concorsuale bandita con il D.D.G. del MIUR n. 107/2016;

NEL MERITO

- accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, annullarli nei limiti dell'interesse dedotto, e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed all'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di inserire la ricorrente nella graduatoria di merito, per la classe di concorso Sostegno Primaria (AD00), conclusiva della procedura concorsuale bandita con il D.D.G. del MIUR n. 107/2016;
- in subordine, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento

del danno, in forma specifica *ex art. 30 c.p.a.*, per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, confermare l'inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito, per la classe di concorso Sostegno Primaria (AD00), conclusiva della procedura concorsuale bandita con il D.D.G. del MIUR n. 107/2016;

- condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Si allegano i documenti di cui al foliaro.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato ed attiene a materia di pubblico impiego.

Salvis iuribus

Cosenza/Firenze, lì 1.10.2018

Avv. Esterdonatella Longo

Avv. Ida Mendicino